

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/522 DELLA COMMISSIONE****del 27 marzo 2019****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> precisa il formato e le modalità di trasmissione della relazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 riguardo all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra come materia prima o nel caso in cui prodotti o apparecchiature contenenti questi gas siano immessi sul mercato da produttori, importatori ed esportatori di tali gas e da imprese che li distruggono.
- (2) La decisione XXX/10 <sup>(3)</sup> delle parti del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono <sup>(4)</sup> («protocollo di Montreal») definisce i moduli riveduti da utilizzare per riferire in merito alle sostanze controllate, inclusa la sottoproduzione di trifluorometano (HFC-23) e le importazioni ed esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi, in seguito all'entrata in vigore a livello mondiale, il 1° gennaio 2019, dell'emendamento di Kigali al suddetto protocollo, avente per oggetto la riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) <sup>(5)</sup>.
- (3) È opportuno modificare il formato della comunicazione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 al fine di allinearli a quello stabilito nella decisione XXX/10 adottata dalle parti del protocollo di Montreal. Ciò consentirebbe all'Unione di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal protocollo di Montreal.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 195.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GUL 318 del 5.11.2014, pag. 5).<sup>(3)</sup> Decisione XXX/10 delle parti del protocollo di Montreal, adottata il 9 novembre 2018.<sup>(4)</sup> Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).<sup>(5)</sup> Decisione XXVIII/1 delle parti del protocollo di Montreal, adottata il 15 ottobre 2016.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2019

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è così modificato:

1) nella sezione 1 la tabella è sostituita dalla seguente:

		«INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
1 A	Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione			
	1Aa	— di cui: quantitativi non catturati		
		1 A_a	— di cui: quantitativi distrutti	Se la distruzione in linea è effettuata da un'altra impresa, indicarne il nome Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8
<b>QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE</b>				
	1Ab	— di cui: quantitativo totale generato e catturato		$1Ab = 1 A - 1Aa$
<b>INFORMAZIONI DA COMUNICARE</b>				
		1B	— di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione in commercio	Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8
		1C	— di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi in commercio	Identificare l'impresa che effettua la distruzione
	1C_a	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per essere impiegato come materia prima nell'Unione		Indicare lo Stato membro in cui avverrà l'uso come materia prima
		1C_a1	— di cui: senza cattura previa	Da comunicare solo per HFC-23
<b>QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE</b>				
		1C_a2	— di cui: dopo la cattura previa	$1C_a2 = 1C_a - 1C_a1$ Da calcolare solo per HFC-23
<b>INFORMAZIONI DA COMUNICARE</b>				
	1C_b	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per usi all'interno dell'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal		Specificare il tipo di uso esonerato
<b>QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE</b>				
		1D	— di cui: quantitativo di produzione propria catturata e distrutta senza essere stata precedentemente immessa in commercio	$1D = 1B + 1C$
1E		Produzione disponibile per la vendita o l'uso come materia prima		$1E = 1A - 1D - 1A_a$

2) nella sezione 2, nella tabella è aggiunta la seguente riga 2F:

	«2F	Quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati»	
--	-----	--	--

3) nella sezione 3, nella tabella è aggiunta la seguente riga 3 J:

	«3 J	Quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati»	
--	------	--	--